



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

**N. DET / 283 / 2022 DEL 28-09-2022**

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 300 - 2022 DEL 22-09-2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI CONNESSI ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI EXTRA PEF 2022 ALLA SOCIETA' ALTO VICENTINO AMBIENTE DI SCHIO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Tecnico-Tributi n° 34 del 07/02/2022 con la quale:

- è stato affidato alla Società Alto Vicentino Ambiente S.r.l. di Schio (VI) il servizio di gestione per il Comune di Zanè, in house providing, dei servizi, per l'anno 2022, di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani, speciali assimilati e servizi connessi, nonché lo smaltimento degli stessi presso l'impianto di incenerimento di Schio (VI), ed il servizio di gestione dell'ecostazione sita in via Monte Summano;
- è stata contestualmente impegnata la somma presunta di € 680.000,00 al capitolo 17800 "servizio raccolta e smaltimento rifiuti" del Bilancio 2022 per l'espletamento dei servizi descritti al punto precedente a favore della Società Alto Vicentino Ambiente Srl di Schio (VI);

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) che ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art.1 comma 738 della Legge n. 160/2019 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo

dei rifiuti urbani;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI altresì i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, che stabilisce i contenuti obbligatori delle bollette in termini di trasparenza e di chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021; la deliberazione N. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 con cui è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025” che non incide sui criteri di calcolo delle tariffe, ma si limita a determinare il totale delle entrate tariffarie massime conseguibili per il finanziamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione n. 2/2021 del 04 novembre 2021 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATO la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 30/05/2022 con la quale, in particolare, è stato:

- preso atto del PEF pluriennale 2022-2025 (Allegato sub A) in particolar modo il PEF 2022 per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno d'imposta 2022, unitamente alla relazione di accompagnamento relativa alla validazione ed alla verifica dei requisiti di completezza, coerenza e congruità (Allegato sub B) quali parti integranti e sostanziali della deliberazione;
- dato atto che il PEF 2022 lato gestore ammonta ad € 643.376,00 IVA 10% cps. così come indicato nell'Allegato sub A della deliberazione succitata;

DATO ATTO che contestualmente alla riduzione dell'impegno di spesa, descritta al punto precedente, si è provveduto ad istituire un nuovo capitolo di Bilancio n. 17600 “servizi connessi alla raccolta RSU” nel quale verranno liquidate tutte le spese, per ulteriori servizi, già affidati alla Società, e non remunerati nell'ambito del piano economico-finanziario PEF (esempio pulizia caditoie stradali e relativo smaltimento materiale);

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che la Società Alto Vicentino Ambiente S.r.l. di Schio (VI) -P.I.02026520243,

secondo quanto indicato nelle premesse, e che qui si intende integralmente riportato, provvederà alla gestione per il Comune di Zanè, in house providing, di tutti i servizi inerenti il ciclo dei rifiuti solidi urbani non remunerati nell'ambito del piano economico-finanziario PEF;

- di impegnare e di imputare la somma complessiva par ad € 10.000,00 IVA cps. per l'espletamento dei servizi di cui sopra - anno 2022 a favore della Società Alto Vicentino Ambiente Srl di Schio (VI), in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Annualità imputazione</b>
<b>17600</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2022</b>

- di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 10.000,00 IVA 10% cps. a favore della Società Alto Vicentino Ambiente Srl di Schio (VI) mediante ordinanza di liquidazione;
- di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assegnare la gestione, in house providing, di tutti i servizi inerenti il ciclo dei rifiuti solidi urbani non remunerati nell'ambito del piano economico-finanziario PEF per l'anno 2022;
  - l'oggetto del contratto sarà "Assegnazione servizi inerenti il ciclo dei rifiuti solidi urbani non remunerati nell'ambito del piano economico-finanziario PEF per l'anno 2022, per il valore scontato di €. 10.000,00 IVA 10% cps. da imputare al Cap. 17600 del Bilancio 2022;
  - per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
  - la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto in house providing;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale  
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)